



**STUDIO ASSOCIATO
ZANOVELLO
& PARTNERS**

Associazione Professionale tra
Dottori Commercialisti e Esperti Contabili

**AI SIGG. CLIENTI
LORO SEDI**

Circolare clienti n. 50/2025

OGGETTO: DIVIDENDI – OPERAZIONI SU AZIONI PROPRIE – DAL 2026 VIENE MENO LA NEUTRALITÀ FISCALE

*Il disegno di legge di Bilancio 2026 interviene in modo significativo sul trattamento fiscale delle **operazioni relative ad azioni o quote proprie**. E' previsto, infatti, che, **in deroga all'articolo 83 del TUIR**, venga ricompresa tra i ricavi la differenza tra il corrispettivo derivante dalla cessione di azioni proprie e il relativo costo di acquisto.*

Attualmente, in base al *principio contabile OIC 28*, le azioni proprie acquistate sono iscritte in una riserva negativa del patrimonio netto e, in caso di cessione, l'eventuale differenza tra valore contabile e valore di realizzo viene imputata direttamente a patrimonio netto, senza effetti sul conto economico. Tale impostazione, grazie al principio di derivazione rafforzata di cui all'art. 83 del TUIR, ha finora garantito **neutralità fiscale**, escludendo qualsiasi rilevanza reddituale per le operazioni di acquisto, annullamento o cessione di azioni proprie.

Con la nuova norma, tale neutralità viene meno: la differenza positiva fra prezzo di vendita e costo di acquisto costituirà un **ricavo imponibile**, mentre l'eventuale differenza negativa non potrà essere dedotta.

Il legislatore, qualificando l'operazione come ricavo e non come plusvalenza, **sembra escludere** la possibilità di applicare il regime di **esenzione previsto dall'articolo 87 del TUIR (PEX)**, non essendo le azioni proprie iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie.

La disposizione avrà efficacia **dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025**, quindi, per i soggetti "solari", **dal 2026**, e sembrerebbe avere **carattere transitorio** in attesa della riforma organica del reddito d'impresa.

Rientrano nella disciplina anche le cessioni di azioni proprie effettuate in base agli articoli **2357, 2357-bis e 2359-ter del codice civile**, nonché quelle previste dall'art. 121 del TUF, con riferimento ai casi di violazione dei limiti civilistici o di partecipazioni reciproche. Ai fini fiscali, le azioni si considereranno cedute seguendo un **criterio LIFO**, vale a dire con priorità alle azioni acquisite in data meno recente.

Distinti saluti.

Padova, 27/10/2025

Studio Associato Zanolello & Partners

L'ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO' COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI O INESATTEZZE E NON PUO' ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA